

## Regolamento elettorale

- 1) Possono candidarsi alle cariche di componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori unicamente i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della tassa di ammissione e delle quote associative annuali che abbiano i requisiti previsti dallo statuto sociale e dai regolamenti della Federazione Italiana Tennis.
- 2) Possono candidarsi alla carica di componente del Collegio dei Proviviri solo i Soci che, oltre ad integrare i requisiti di cui all'art. 1 che precede, abbiano già compiuto 40 anni di età alla data di svolgimento dell'Assemblea elettiva e siano iscritti al Circolo da più di 4 anni.
- 3) Il Consiglio Direttivo, all'atto della convocazione dell'Assemblea elettiva, provvede alla nomina di tre componenti effettivi e due supplenti della Commissione verifica poteri e scrutinio, di cui uno con funzione di Presidente. I componenti della Commissione dovranno essere Soci che, con l'accettazione dell'incarico, si impegnano a non presentare candidature a cariche sociali in quella stessa Assemblea elettiva. I componenti della Commissione verifica poteri potranno essere coadiuvati nelle loro funzioni dal personale del Circolo.
- 4) Le candidature per tutte le cariche associative previste dovranno pervenire, in originale o a mezzo posta elettronica certificata, presso la Direzione del Circolo entro le ore 24 del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva di prima convocazione.
- 5) La Commissione verifica poteri accerterà la validità delle candidature almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva in prima convocazione dandone comunicazione a tutti i Soci attraverso l'esposizione in bacheca presso la sede sociale e sul sito internet del Circolo.
- 6) I candidati dovranno indicare obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica al quale la Commissione verifica poteri dovrà dare conferma o meno dell'accettazione della candidatura. In assenza farà fede l'esposizione in bacheca.
- 7) Le candidature potranno essere presentate sia in maniera "indipendente" che, solo per il Consiglio Direttivo, all'interno di una c.d. "lista unitaria". Le liste unitarie dovranno contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere. La lista unitaria indicherà almeno il candidato Presidente. Almeno tre dei candidati della lista dovranno essere di genere diverso. Le liste unitarie dovranno essere numerate dal numero 1 all'11.
- 8) La Commissione verifica poteri si insedierà nel luogo di svolgimento dell'Assemblea elettiva almeno un'ora prima di quella programmata per l'inizio dei lavori e si farà consegnare dal Direttore del Circolo le deleghe pervenute nei termini previsti all'art. 27 comma 3 dello statuto e ne controllerà la conformità a quanto indicato all'art. 27 commi 1 e 2 dello statuto.
- 9) Ogni Socio partecipante dovrà presentarsi, all'arrivo in Assemblea, alla Commissione verifica poteri che controllerà la titolarità del diritto di voto ai sensi di quanto previsto all'art. 28 dello statuto.
- 10) Le votazioni per la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri debbono essere obbligatoriamente effettuate a scrutinio segreto mediante utilizzo di un'unica scheda anonima già predisposta e autenticata dalla Commissione verifica poteri.
- 11) Ad ogni Socio partecipante e presente di persona all'Assemblea elettiva, e come tale registrato fra i presenti prima dell'entrata nella sala dove si terrà l'Assemblea stessa, sarà consegnata dalla Commissione verifica poteri una scheda anonima per esprimere il proprio voto e un'altra scheda per ogni delega a lui validamente conferita da altri Soci nel rispetto dei criteri e delle modalità di rilascio delle deleghe (al massimo due per ogni Socio) stabiliti dallo statuto. Si considerano Soci partecipanti tutti coloro i quali si accrediteranno presso la Commissione verifica poteri fino alla definitiva chiusura delle urne di cui al punto 13.
- 12) I Soci potranno iniziare a votare per l'elezione delle cariche sociali solo dal momento in cui il Presidente dell'Assemblea dichiarerà esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e

aperte le operazioni di voto. La Commissione verifica poteri assisterà e vigilerà sul corretto andamento delle operazioni di voto e assumerà la funzione anche di Commissione scrutinio. I Soci potranno comunque presentarsi per accreditarsi e poter esercitare il loro diritto di voto fino alla chiusura delle operazioni di voto.

- 13) Le operazioni di voto per l'elezione delle cariche sociali resteranno aperte sino alle ore 24.00 del giorno in cui si terrà l'Assemblea elettiva, a quell'ora la Commissione verifica poteri sigillerà le urne e sospenderà i propri lavori sino al giorno successivo in cui le operazioni di voto riprenderanno alle ore 10.00 per terminare alle ore 19.00. A quell'ora le operazioni di voto si intenderanno improrogabilmente terminate, potendo votare solo i Soci che, sempre alle ore 19.00, siano già stati accreditati e presenti nel locale dove vengono svolte le operazioni di voto.
- 14) terminate le operazioni di voto e conseguentemente chiusi i lavori dell'Assemblea stessa, si procederà immediatamente allo spoglio delle schede.
- 15) Tutte le operazioni di voto dovranno aver luogo alla presenza di almeno un componente della Commissione verifica poteri, effettivo o supplente, coadiuvato nelle proprie funzioni dal personale del Circolo.
- 16) Per quanto riguarda l'elezione del Consiglio Direttivo, laddove i candidati siano inseriti in una lista unitaria, sarà assegnato a ciascuno dei componenti il numero di voti conseguito dalla lista stessa. Se invece i candidati ad essere eletti in Consiglio Direttivo dovessero correre in maniera indipendente a ciascuno verrà assegnato il numero di voti pari alla somma di quelli direttamente ricevuti. Quella tra le liste unitarie che avrà ricevuto il maggior numero di voti vedrà i propri candidati costituire il nuovo Consiglio Direttivo. Gli eventuali candidati indipendenti che in sede di votazione dovessero raggiungere un numero di voti pari o superiore ai voti assegnati ai candidati della lista unitaria vincitrice verranno anteposti a quest'ultimi nell'assegnazione dei posti in Consiglio partendo dall'ultimo indicato come numero 11 a salire. Risulteranno eletti i candidati appartenenti ad una lista unitaria o indipendenti che abbiano conseguito la maggioranza dei voti espressi.
- 17) Risulteranno altresì eletti quali componenti del Collegio dei Revisori i 3 (tre) Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; verrà designato quale Presidente del Collegio dei Revisori quello dei tre eletti alla carica di Revisore che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno infine eletti quali componenti effettivi (3) e supplenti (2) del Collegio dei Probiviri i 5 (cinque) Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
- 18) In tutti i casi in cui si dovessero verificare situazioni di parità di voti comunque rilevanti ai fini dell'esito delle votazioni (anche per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori ad esempio), risulteranno eletti i Soci che abbiano una maggiore anzianità di iscrizione al Circolo.
- 19) Sarà considerata nulla, limitatamente all'elezione del Consiglio Direttivo, la scheda che contenga l'indicazione sia del voto ad una lista che ad un candidato indipendente; così come sarà considerata parimenti nulla, limitatamente all'elezione del Collegio dei Revisori, la scheda che contenga l'indicazione del voto ad un numero di Revisori superiore a 3 (tre). Per quanto riguarda l'elezione del Collegio dei Probiviri sarà considerata nulla la scheda che contenga l'indicazione del voto ad un numero di Probiviri superiore a 5 (cinque).
- 20) I risultati delle votazioni per l'elezione alle cariche sociali saranno resi noti ai Soci mediante pubblicazione, in apposita bacheca ubicata nelle sale all'ingresso del Circolo e sul sito internet dello stesso, degli elenchi integrali dei Soci che avranno raccolto voti per la nomina a componente del Consiglio Direttivo, per la nomina a componenti del Collegio dei Revisori e per la nomina a componente del Collegio dei Probiviri.
- 21) La promulgazione degli eletti e la loro pubblicazione sarà effettuata a cura del Presidente della Commissione verifica poteri non appena saranno noti i risultati delle votazioni.